

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La II Commissione,

premesso che:

con la piena entrata in funzione, negli ultimi sei mesi, della figura del « giudice unico », è giunto a compimento un incisivo processo di riforma dell'ordinamento giudiziario incentrato sull'unificazione dei giudici professionali, teso a superare l'eccessiva frammentazione della rete giudiziaria al fine di accrescerne efficacia, efficienza e funzionalità;

uno dei tratti salienti del processo riformatore, recentemente evidenziato dallo stesso Ministro della giustizia nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, è rappresentato dalla ristrutturazione integrale del sistema degli uffici giudiziari di primo grado, attraverso la soppressione di 165 preture circondariali e di 100 procure presso le preture e la chiusura di 203 sezioni distaccate di pretura;

a tali interventi si collega la trasformazione di altre 218 sezioni di pretura in ben più consistenti sezioni distaccate di tribunale, al fine di avviare una significativa concentrazione delle limitate risorse umane e materiali verso il modello ottimale del tribunale di medie dimensioni;

in effetti, se da un lato il previgente assetto territoriale dei tribunali e delle preture, legata a ragioni storiche e di tradizioni, non appariva più rispondente a criteri di funzionalità, non sono peraltro venute meno le ragioni di fondo che motivano la scelta a favore di un'articolazione periferica degli uffici giudiziari. Tale opzione è stata al contrario ribadita sia in sede legislativa (articolo 1, comma 1, lettera i) della legge di delega), sia nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51/1998 e trova un puntuale riscontro nelle ultime relazioni sull'amministrazione della giustizia presentate dal procuratore

generale presso la corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;

le attuali sezioni distaccate di tribunale sono state individuate dal legislatore sulla base di rigorosi parametri riferentesi al bacino di utenza, alla densità abitativa, alla presenza di collegamenti, ai carichi di lavoro presunti nonché ai costi derivanti dalla loro istituzione;

proprio l'estrema rilevanza degli interessi collettivi legati a tali fattori, unitariamente al rilievo che assumono altri indici (quali la complessità e l'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori, l'esistenza di uffici tavolari, la necessità di valutare le posizioni degli enti locali e degli organismi professionali), opportunamente posti in rilievo negli ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1997, evidenziano come la questione dell'operatività delle sezioni distaccate si ponga con particolare delicatezza, condizionando fortemente la fruibilità dei servizi giudiziari da parte dell'utenza e costituendo un nodo cruciale nel percorso di attuazione della riforma del giudice unico;

a fronte delle richiamate soluzioni normative; si segnala in numerose circoscrizioni giudiziarie una marcata tendenza a sminuire la portata innovativa della recente riforma; attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, di contenuto discutibili, da cui emerge l'evidente finalità di delocalizzare il carico di contenzioso gravante sulle sezioni distaccate, penalizzando fortemente le popolazioni servite dagli uffici delle sezioni distaccate,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa volta a garantire l'effettivo funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale al fine di consentire un'effettiva fruizione del « servizio Giustizia » da parte delle popolazioni delle realtà territorialmente più svantaggiate;

a censurare nelle sedi competenti quelle prassi amministrative di tipo centralistico, tendenti a disapplicare, nei fatti, le finalità del giudice unico;

a non porre in essere alcun atto amministrativo o paranormativo inteso a centralizzare ogni potere, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici, nelle persone dei presidenti di tribunale.

(7-00872) « Olivieri, Detomas, Boato, Bonito, Schmid, Cesetti, Leoni, Siniscalchi, Carboni ».

La IV Commissione,

premesso che:

il decreto ministeriale 7 dicembre 1997, relativamente al Corpo unificato di amministrazione e Commissariato dell'Esercito prevede per il 1999 la promozione, non ancora attribuita, di un maggior generale proveniente dall'ex Corpo di amministrazione della stessa F.A.;

tale promozione è stata determinata nel rispetto della cadenza quadriennale per quell'ex Corpo prevista dalla pregressa normativa;

detta pregressa normativa, in armonia con le norme più recenti, è da ritenersi viva per tutto il periodo transitorio (31 dicembre 2005), necessario per la progressiva evoluzione degli organici e delle promozioni, a salvaguardia delle legittime aspettative del personale, così come indicato nella legge quadro (662/96);

la risposta fornita dall'onorevole sottosegretario Fabrizio ABATE, in data 25 novembre 1999 ad una interrogazione, non fa altro che avvalorare la convinzione della illegittima applicazione, effettuata oltretutto in via analogica, degli effetti limitativi a danno di un avente diritto, recati dall'articolo 49 della legge n. 1137/55;

la suddetta applicazione, recasi necessaria per procedere alla valutazione a turno normale di un Brig. Gen. proveniente dall'ex Corpo di commissariato dell'Esercito pretermesso nell'anno 1995, non

ha chiarito però su quale base sia avvenuta la valutazione al grado superiore tenuto conto che l'interessato non ha mai prestato servizio in quel grado;

tale condizione fa apparire la fattispecie più un « *continuum* » i cui effetti sono da far risalire esclusivamente alla sentenza del TAR, e pertanto materia regolata dall'articolo 40 del decreto legislativo 490 del 1997, che non una valutazione a turno normale;

il comportamento tenuto dall'A.D. ha di fatto stravolto i più elementari principi del diritto in ordine alla gerarchia delle leggi, dove ad un decreto dirigenziale viene autoattribuito il potere di modificare un decreto ministeriale - non azionando la promozione in esso prevista - ed una legge - modificando la casistica dei destinatari espressamente prevista dall'articolo 49 della legge 1137/55 (*lex ubi viluit dixit*) - senza peraltro sottoporre l'atto al vaglio degli organi di controllo;

impegna il Governo

a riconsiderare, anche nell'esercizio di autotutela dell'Amministrazione, la promozione del Brig. Gen. del Corpo unificato di amministrazione e commissariato dell'Esercito intervenuta nell'anno 1999 alla luce di quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto legislativo 490 del 1997 in ordine all'assorbimento della promozione, oltretutto, qualora necessario, seppure in via analogica e solo sotto l'aspetto procedurale, da quanto previsto dalla legge 1137/55;

procedere alla data del 30 giugno 1999 - in ossequio alla consistenza organica di quel ruolo prevista per quell'anno e del fatto che le valutazioni vengano ancora effettuate separatamente per *ex* ruolo - alla formazione del quadro di avanzamento per il 1999 dei Brig. Gen. provenienti dall'ex Corpo di amministrazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 17 del decreto legislativo 490 del 1997 e del decreto ministeriale 7 dicembre 1998, attribuendo la promozione relativa a datare dal

1° luglio 1999 ed applicando, se del caso, l'istituto della aspettativa per riduzione dei quadri (a.r.q.).

(7-00873)

« Tassone ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze, per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia secondo cui alcune compagnie petrolifere operanti sul territorio nazionale hanno deciso di consigliare ai nostri distributori del carburante un aumento del prezzo alla pompa della benzina verde fino a lire 2025;

tale decisione è la conseguenza di un aumento del greggio sul mercato internazionale anche oltre i 30 dollari al barile;

la predetta crescita del prezzo del greggio non dipende solo dalla politica di contenimento della produzione da parte del cartello dei paesi Opec, ma anche dalla ormai endemica debolezza dell'euro rispetto al dollaro, dovuta sia all'incertezza della politica monetaria della Banca commerciale europea, sia alla bassa crescita economica di gran parte dei paesi aderenti alla moneta unica europea, a causa della insufficiente flessibilità del mercato del lavoro, nonché a causa dell'elevata pressione fiscale a carico dei contribuenti, persone fisiche e attività produttive;

il Governo italiano ha deciso alla fine dello scorso anno, per compensare in parte l'eccessiva crescita del prezzo del carburante alla pompa, di ridurre temporaneamente l'onere dell'accisa di appena 35 lire al litro, decisione presa con decreto ormai in via di scadenza;

di fronte all'impetuosa e continua crescita del costo del carburante alla pompa, tuttavia, la predetta riduzione di

35 lire dell'accisa, ancorché fosse confermata o magari leggermente aumentata pure per i prossimi mesi risulta assolutamente insufficiente, visto il contributo che l'incremento del prezzo finale del carburante offre alla crescita della nostra inflazione (vista anche l'incidenza del carburante sul costo del trasporto su gomma, cui è affidata la movimentazione dell'80 per cento delle merci in Italia), oggi attestata in concreto al di sopra del 2 per cento e avviata a raggiungere il traguardo del 3 per cento, con un differenziale di maggiorazione di almeno un punto percentuale rispetto alla media europea;

gli incassi tributari erariali complessivi del 1999, comunicati da Bankitalia nel suo « Supplemento al Bollettino statistico » n. 2 del 5 gennaio scorso, risultano aver raggiunto l'astronomica cifra di 602.221 miliardi, con un incremento rispetto al 1998 di ben 60.917 miliardi (+11,25 per cento) quando invece il Dpef aveva previsto una riduzione della pressione fiscale dello 0,3 per cento per l'anno scorso: e ciò, mentre la crescita del PIL in termini monetari nel 1999 sembra attestata sul 3,2 per cento cosicché l'incremento degli incassi tributari sarebbe superiore di oltre 8 punti percentuali rispetto a quello del PIL;

sempre secondo Bankitalia, gli incassi tributari erariali complessivi dei mesi di novembre e dicembre 1999 (periodo di forte crescita dei prezzi del carburante) sono risultati pari, rispettivamente, a 63.084 e a 117.883 miliardi, essendo evidente che tale impennata di incassi erariali rispetto a quelli dei mesi precedenti, oltre che dovuta al gonfiamento della base imponibile conseguente all'indeducibilità dell'Irap in aggiunta a quella dell'Ici da tempo esistente, dipende anche dall'aumento del gettito Iva derivante dalla lievitazione del prezzo dei carburanti alla pompa, cioè sul consumatore finale a carico del quale appunto l'Iva è prelevata;

lo Stato, lucrando indebitamente questo maggior gettito Iva, che deriva da un evento esterno di origine internazionale, finisce esso stesso per contribuire alla cre-